



USB PI - Federazione Nazionale - Via dell'Aeroporto 129 - 00175 Roma
telefono 06 762821 - fax 06 233223871 - sito web: www.agenziefiscali.usb.it -
e-mail: agenziefiscali@usb.it

Roma, 14 novembre 2011

**Al Comitato unico di garanzia per
le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni
dell'Agenzia del Territorio**

ROMA

Oggetto: Riposo giornaliero ex art. 39 D.Lgs. 151/2001 – Riconoscimento diritto ai buoni pasto.

La scrivente organizzazione sindacale in data 14 settembre scriveva all'Agenzia del Territorio e per conoscenza al Comitato unico di garanzia per segnalare un errata applicazione della legge in merito all'attribuzione dei buoni pasto per le lavoratrici in allattamento.

Con risposta del 31 ottobre 2011 prot. 60238 (che si allega) l'Agenzia del Territorio rispondeva che i buoni pasto non erano dovuti per i seguenti motivi:

1. i riposi di cui agli artt. 39-46 del D. Lgs. N. 151 del 26/03/2001 sono **ore lavorative** ma non si configurano come **attività lavorativa**
2. il buono pasto **non ha natura contributiva**
3. il dipendente ha l'obbligo di effettuare **attività lavorativa** superiore alle sei ore.

L'Agenzia del Territorio sembra ignorare che:

- ✓ la Direttiva europea 2002/73/CE recepita dal Decreto legge 145/2005 all'articolo 2 punto 7 stabilisce che: "Ai sensi della presente direttiva un trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE costituisce una discriminazione";
 - ✓ il CCNL delle Agenzie Fiscali quando stabilisce le "condizioni di attribuzione dei buoni pasto" (articolo 98 punti 2 e 3) parla sempre ed esclusivamente di orario di lavoro e mai di attività lavorativa;
 - ✓ il buono pasto, per la parte eccedente i 5,29 euro ha anche natura contributiva, infatti viene regolarmente tassato.
-

L'Agenzia del Territorio ha, inoltre, ignorato:

- o il parere favorevole dell'ARAN (nota prot. n. 440 del 27 febbraio 2009)
- o l'attribuzione dei buoni pasto nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota protocollo 15/V/0021972/14.01.05.03 del 15 dicembre 2009 che recita: "... omissis ... sui riposi giornalieri (c.d. per allattamento) ... omissis ... disciplinati, invece, dall'art. 39 del citato decreto, ... omissis ... sono considerate ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro: esse sono pertanto regolarmente retribuite e per questo danno diritto alla pausa pranzo e all'eventuale buono pasto"
- o l'attribuzione dei buoni pasto anche presso la Provincia di Roma dopo richiesta di parere all'ARAN, infatti, con prot. n. 408/DG-0 del 16 marzo 2009 la Provincia di Roma dichiara: "... si è chiesto alla citata Agenzia (ARAN) se le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri (laddove ricorrano le condizioni previste nell'art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001), che chiedono di usufruire dei periodi di riposo di cui al citato art. 39 e che svolgano nella giornata lavorativa un orario complessivo (compreso il periodo/ore di riposo) superiore alle sei ore, abbiano il diritto alla concessione del buono pasto. L'ARAN ha risposto positivamente, affermando che le ore di permesso di cui si tratta sono espressamente considerate ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro."

Si chiede a codesto Comitato di sollecitare l'Agenzia ad elargire i buoni pasto così come previsto dall'a legge, ribadito dall'ARAN e già applicato presso Ministeri ed Enti locali.

Sicuri di un sollecite riscontro si porgono distinti saluti.

p. **USB PI Agenzie Fiscali**
(Paolo Campioni)
Paolo Campioni

